Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1985, n. **413**.

Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.

Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.

Art. 2.

Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di ulteriore concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984.

Art. 3.

All'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale ».

Art. 4.

All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle parole: « 31 marzo »;

b) dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20 per cento del contributo dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale.

Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al penultimo comma del presente articolo »;

c) al nono comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi:

« Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito »;

d) all'undicesimo comma le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle parole: « 30 aprile ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1, *comma* 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (*Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*) è il seguente:

« A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, a sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche».

Per le variazioni intervenute vedere la successiva nota all'art. 3.

— Per il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*) vedere la succesiva nota all'art. 3.

Nota all'art. 1, *comma* 2:

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è il seguente:

«Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale».

Nota all'art. 2:

Vedere la successiva nota all'art. 3.

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, così come integrato dall'art. 3 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° *gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire* 82.886 milioni annui.

A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.

I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate *in una unica soluzione entro trenta giorni* dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale.

Hanno altresì diritto al contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al novanta per cento.

Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 4:

Il testo vigente dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, così come modificato ed integrato dall'art. 4 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«I divieti previsti dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, a membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, *provinciali e comunali, ai candidati alle predette* cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previst dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro *tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento*. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il *31 marzo* di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia approvato che la spesa relativa superi il 20 per cento del contributo dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale.

Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella Gazzetta Ufficiale *di cui al penultimo comma del presente articolo.*

Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, le partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione

deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito.

Nella relazione di cui al comma precedente devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire cinque milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. *Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito.* In caso di inosservanza, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate.

Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, entro una rosa di almeno nove nomi, designati in base alle regole interne di ciascun partito. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili. I predetti libri, scritture e documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio.

Copia del bilancio del partito e della relazione illustrativa, sottoscritti dal responsabile amministrativo, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, e dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione è trasmessa dal segretario del partito, entro il *30 aprile* successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, per il controllo di regolarità, può richiedere ai responsabili amministrativi dei partiti chiarimenti nonché l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti di cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine, un rapporto.

In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'articolo 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica secondo la rispettiva competenza.

I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma, il rapporto di cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2945):

Presentato dall'on. GITTI ed altri il 6 giugno 1985.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 13 giugno 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione il 19 giugno 1985 e 3 luglio 1985 ed approvato il 10 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1427):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 12 luglio 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione ed approvato, con modificazioni, il 17 luglio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2945-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 23 luglio 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 24 luglio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 agosto 1985.

Proroga dei termini di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 marzo 1985 concernente direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente « Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » che al quinto comma dell'art. 2 ha previsto un periodo di centoventi giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di presentazione della domanda;

Visto il punto 4 dell'art. 2 del proprio decreto in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, con il quale nell'ambito di detto periodo viene assegnato un termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di comunicazione delle prescrizioni e condizioni imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco, per completare la documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del nulla osta provvisorio;

Visto il successivo punto 5 del citato art. 2;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 407, che ha modificato il termine per il rilascio del nulla osta provvisorio elevandolo da centoventi a centottanta giorni;

Ritenuto, nello spirito della modifica introdotta, di dover apportare le conseguenti rettifiche all'anzidetto termine di sessanta giorni stabilito dal decreto ministeriale 8 marzo 1985;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di sessanta giorni previsto dal punto 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale in premessa è elevato a centoventi giorni.

2. Il termine di centoventi giorni di cui al successivo punto 5 è modificato, per effetto della legge 8 agosto 1985, n. 407, in centottanta giorni.

3. Resta fermo il termine di sessanta giorni previsto dal successivo punto 6.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 agosto 1985

Il Ministro: SCALFARO

NOTE

Nota all'articolo unico, comma 1:

Il punto 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 marzo 1985, quale risulta a seguito della modifica apportata dal decreto qui pubblicato, così recita:

« L'istanza, redatta in duplice copia una delle quali bollata mediante apposizione della prescritta marca da bollo, può essere completata con la suddetta documentazione entro *centoventi* giorni dalla data di comunicazione delle prescrizioni e condizioni imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco ».

Nota all'articolo unico, comma 2:

Il punto 5 dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 8 marzo 1985, quale risulta a seguito della modifica apportata dal decreto qui pubblicato, così recita:

« In esito al favorevole esame della suddetta documentazione il comando provinciale dei vigili del fuoco, rilascia, senza necessità di ulteriori adempimenti, il nulla osta provvisorio entro *centottanta* giorni dalla data di presentazione dell'istanza ».

Nota all'articolo unico, comma 3:

Il punto 6 dell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale 8 marzo 1985, così recita:

« Qualora il comando ritenga che l'istanza debba essere integrata con documentazione o certificazioni suppletive e nel caso di certificazioni ritenute non esaurienti, con perizia giurata, ovvero ricorrano le condizioni per imporre altre prescrizioni, la relativa richiesta sarà inoltrata al titolare dell'attività il quale sarà tenuto a perfezionare adeguatamente l'istanza entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della richiesta stessa da parte del suddetto comando ».

(4563)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 dicembre 1984.

Disciplina dei corsi di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario per il personale aeronavigante.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 37, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente la disciplina della predetta assistenza sanitaria ed, in particolare, l'art. 7 che prevede l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario per il personale aeronavigante, nonché l'individuazione dei casi in cui deve essere assicurata sugli aeromobili italiani la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi;

Considerato che la predetta normativa è diretta ad assicurare una più efficace tutela sanitaria sia degli equipaggi che dei passeggeri;

Riconosciuta l'esigenza che i corsi di cui al richiamato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 siano previsti per tutte le categorie del personale di volo;

Visto l'art. 732 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che individua le categorie del personale di volo;

Vista la legge 2 marzo 1974, n. 72;

Ritenuto, in considerazione della qualificazione e dei compiti svolti dal personale addetto ai servizi complementari di bordo, di prevedere l'istituzione di specifici corsi di formazione e di aggiornamento per il predetto personale;

Visti i relativi programmi di formazione I.C.A.O.;

Ritenuto di coordinare i corsi previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 con quelli attualmente svolti per l'espletamento dei compiti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della richiamata legge n. 72/1974;

Ritenuto, altresì, di riconoscere validi, ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'art. 3 della stessa legge n. 72/1974, i corsi di formazione svolti ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980;

Ritenuto di disciplinare con successivo provvedimento i corsi di formazione e di aggiornamento per le altre categorie di personale di volo;

Sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento teorico-pratico di pronto soccorso sanitario per il personale di volo addetto ai servizi complementari di bordo su aeromobili italiani in servizio civile.

Art. 2.

I corsi di formazione sono riservati:

a) al personale in servizio in possesso dell'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72;

b) al personale che intende conseguire il predetto attestato.

Per il personale di cui alla lettera *a*), i corsi di formazione hanno la durata di quaranta ore; per il personale di cui alla lettera *b*), i corsi di formazione hanno la durata di ottanta ore.

I corsi di aggiornamento sono riservati al personale che ha superato i corsi di formazione previsti dal presente decreto. I corsi si svolgono con periodicità biennale ed hanno la durata di otto ore. I programmi di insegnamento dei corsi di formazione e di aggiornamento sono riportati nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 3.

Il superamento dell'esame finale del corso di formazione di cui al presente decreto sostituisce a tutti gli effetti l'esame di pronto soccorso, previsto dall'art. 4 della legge 2 marzo 1974, n. 72, ai fini del conseguimento dell'attestato di cui all'art. 3 della stessa legge n. 72/1974.

I corsi di aggiornamento previsti dal presente decreto sostituiscono a tutti gli effetti i corsi di aggiornamento periodici di pronto soccorso sanitario attualmente svolti dal personale in possesso dell'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72.

L'esito favorevole dell'esame finale del corso di formazione per il personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del presente decreto e la frequenza dei corsi di aggiornamento sono annotati a cura del direttore del corso sull'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72.

L'esito favorevole dell'esame finale del corso di formazione per il personale di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto è annotato a cura del Ministero dei trasporti sull'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72.

In caso di non superamento del corso di formazione, l'interessato non può essere riammesso a frequentare un nuovo corso di formazione prima che siano trascorsi sei mesi dal compimento del corso precedente.

Art. 4.

I corsi sono effettuati presso ed a cura di strutture riconosciute idonee e autorizzate con decreto del Ministro della sanità.

Il Ministero della sanità approva i regolamenti relativi all'espletamento dei corsi — i quali devono prevedere un direttore con funzioni di organizzazione tecnica ed amministrativa del corso e docenti che abbiano specifica competenza nelle materie relative ai programmi di cui all'art. 2 — nonché determina, sentite le compagnie di navigazione aerea interessate, per ciascuna struttura autorizzata, il numero dei corsi ed il numero massimo degli allievi di ogni corso.

Art. 5.

Le domande di iscrizione ai corsi devono essere indirizzate al direttore del corso tramite le compagnie di navigazione aerea.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei corsi di formazione, riservati al personale già in possesso dell'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72, è composta dal direttore del corso, con funzioni di presidente, da tre docenti e da un rappresentante del Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice dei corsi di formazione riservati al personale che intende conseguire l'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72, è quella di cui all'art. 5 della stessa legge e avrà quale funzionario appartenente ai ruoli civili e militari dell'amministrazione dello Stato un medico designato dal Ministero della sanità. Partecipano ai lavori della commissione, come esperti, il direttore del corso e un docente.

Gli esami di cui al presente decreto devono essere sostenuti entro il termine massimo di un mese dal compimento del corso.

Art. 7.

A decorrere da quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto sugli aeromobili italiani che effettuino voli con percorsi senza scalo di durata superiore alle sei ore e per i quali sia prevista la dotazione di personale addetto ai servizi complementari di bordo secondo le disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 72/1974, dovrà essere assicurata la presenza di un addetto che abbia superato il corso di formazione di cui al presente decreto.

Qualora, all'estero, non sia possibile, per motivi connessi alle particolari esigenze del servizio aereo, assicurare la presenza a bordo dell'addetto di cui al comma precedente, l'aeromobile potrà effettuare il viaggio in assenza dello stesso purché, fra il personale addetto ai servizi complementari di bordo, vi sia almeno un addetto che abbia sostenuto con esito favorevole l'esame di cui all'art. 4 della legge 2 marzo 1974, n. 72.

I casi di cui al comma precedente dovranno essere comunicati e motivati al Ministero della sanità ed al Ministero dei trasporti.

Art. 8.

Le spese dei corsi di formazione riservati al personale già in possesso dell'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72, fanno carico al Ministero della sanità.

Le spese dei corsi di formazione, riservati al personale che intende conseguire l'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72, fanno carico alle società di navigazione aerea dalle quali il personale dipende.

Le spese dei corsi di aggiornamento fanno carico, in parti uguali, al Ministero della sanità ed alle società di navigazione aerea dalle quali il personale dipende.

Il Ministero della sanità stipula con le strutture autorizzate all'espletamento dei corsi apposite convenzioni per disciplinare gli oneri finanziari derivanti dall'organizzazione e dall'espletamento dei corsi compresa la ripartizione degli stessi fra il Ministero della sanità e le società di navigazione aerea interessate.

Roma, addì 15 dicembre 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI PER I CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE.

Corsi di formazione di ottanta ore per il personale che intende conseguire l'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72

1) NOZIONI DI LEGISLAZIONE SANITARIA.

Il Servizio sanitario nazionale.
Organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.
Disposizioni interne e convenzioni internazionali che interessano la navigazione aerea.
Medicina legale. Legislazione sugli infortuni; le malattie professionali; l'assistenza malattia e l'invalidità.

2) NOZIONI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA.

Cellule; tessuti; il sistema scheletrico ed osseo; la cute; il sistema nervoso; l'apparato respiratorio; l'apparato cardiocircolatorio; vie aeree e cavità minori; l'apparato uditivo; la vista.
Energia calorica ed energia muscolare.

3) Depressurizzazione rapida.

Cause, condizioni della cabina.

Concetto dell'andamento dell'« altitudine cabina » durante le fasi di emergenza; azioni immediate; operazioni controllabili manualmente e/o automaticamente sul sistema ossigeno-passeggeri; operabilità ed usi diversi dell'ossigeno portatile.

4) Effetti della riduzione della pressione atmosferica sul corpo umano.

Ipobaria.
Ipossia.

a) Leggi sui gas:

Definizione della pressione atmosferica.

Variazioni acute e croniche della pressione.

Effetti fisiologici delle leggi fisiche fondamentali: su sangue e liquidi corporei, tessuti, organi, apparati in specie respiratorio e nervoso. Barotraumi: meccanismi eziopatogenetici; organi ed apparati interessati.

b) Definizione di normo, ipo e iperossia.

Importanza dell'ossigeno. Relazione tra l'ossigeno e le attività fisiologiche di base e durante l'attività fisica.
Fisiopatologia da ipossia assoluta e relativa.
Patologia più evidente dell'ipossia ambientale e sue correlazioni con stati patologici.

5) Igiene, medicina aeronautica, pronto soccorso.

Terminologia; illustrazione di termini quali: segno, sintomo, primo soccorso, trattamento, profilassi, ecc.
L'igiene nei trasporti aerei.
Conservazione degli alimenti.
Tossinfezioni e intossicazioni alimentari; epidemiologia e profilassi; interventi.
Le principali malattie esotiche; le malattie quarantenarie.
Le principali malattie esantematiche.
Epidemiologia delle principali malattie infettive e parassitarie: modalità di trasmissione, periodo di incubazione, sintomi, profilassi.
Emergenze mediche ipotizzabili a bordo di a/m:

Procedura generale:

a) avvisare il responsabile di bordo;
b) verificare la presenza eventuale di personale qualificato all'intervento.

Procedura specifica di assistenza o intervento:

a) individuare l'emergenza sotto l'aspetto sanitario; controllo e trattamento;
b) alcoolismo, etilismo; crisi di astinenza o di overdose nei tossicodipendenti; crisi isteriche; l'epilessia; lipotimie; collassi; infarti. Concetti per identificare e differenziare i primi interventi.

Forme allergiche: asma bronchiale; allergie da alimenti, da pollini o da altre sostanze.
Parto: assistenza al parto.
Barotraumi: otopatie; manovre di compensazione.
Lesioni da: 1) agenti fisici; 2) agenti chimici; 3) agenti tecnici.
Ustioni: azioni da intraprendere.
Commozione cerebrale: azioni da intraprendere.
Lesioni ossee e/o muscolari degli arti e lesioni delle articolazioni: individuazione; primo soccorso.
Ferite; emorragia; medicazioni; primo intervento.
Le cause delle convulsioni.
L'epilessia e suo trattamento.
Decesso: constatazione, azione da intraprendere, documentazione.
Diabete mellito: cause ed identificazione della crisi ipoglicemica e suo trattamento.
Svenimenti: cause, identificazione e trattamento.
Lesioni del globo oculare (corpo estraneo, ustioni, ecc.): distinzione dei casi; trattamento.
Primo soccorso per disturbi gastro-intestinali.
La crisi cardiaca: cause, sintomi, individuazione, primo soccorso.
Valvulopatie: cause, sintomi, individuazione, primo soccorso.
Ipertensione arteriosa: cause, sintomi, primo intervento.
Iperventilazione: cause, sintomi, individuazione, trattamento.
Epistassi: cause, individuazione, trattamento.
Dolore: primo intervento.
Shock: cause e trattamento.
Respirazione artificiale: necessità dell'intervento; metodiche; supporti meccanici; addestramento su manichino che simuli una risposta umana; uso dell'ossigeno.
Cassette di pronto soccorso: utilizzazione del materiale; dimostrazione e addestramento pratico dei primi soccorsi.
Iniezioni: tecniche e addestramento pratico.
Sterilizzazione; disinfezione; asepsi, antisepsi o batteriostosi. Sterilizzazione di maschere per ossigeno, rasoi elettrici, biberons, ecc.
Fusi orari: il clima e i fattori climatici; acclimatazione; classificazione dei climi in base alle condizioni geografiche; classificazione dei climi in base a criteri fisiologici: influenza sui ritmi circadiani e sul piano psico-fisico; minimizzazioni degli effetti.
Modalità di trasporto di ammalati e di feriti.
Modalità di trasporto di neonati immaturi.

Corsi di formazione di quaranta ore per personale in servizio in possesso dell'attestato di cui all'art. 3 *della legge* 2 *marzo* 1974, *n.* 72.

1) Nozioni di legislazione sanitaria.

Organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.

Medicina legale. Legislazione sugli infortuni; le malattie professionali; l'assistenza malattia e l'invalidità.

2) Nozioni di anatomia e fisiologia umana.

Apparato locomotore.
Apparato respiratorio.
Apparato cardiocircolatorio.
Apparato digerente.
Apparato genito-urinario.
Sangue ed organi emopoietici.
Sistema nervoso centrale e periferico e apparato neurosensoriale (organi dei sensi).

3) Depressurizzazione rapida.

Cause, condizioni della cabina.

Concetto dell'andamento dell'« altitudine cabina » durante le fasi di emergenza; azioni immediate; operazioni controllabili manualmente e/o automaticamente sul sistema ossigeno-passeggeri; operabilità ed usi diversi dell'ossigeno portatile.

4) Effetti della riduzione della pressione atmosferica sul corpo umano.

Ipobaria.
Ipossia.

a) Leggi sui gas.

b) Definizione di normo, ipo e iperossia.

5) Igiene, medicina aeronautica, pronto soccorso.

Tossinfezioni o intossicazioni alimentari; epidemiologia e profilassi; interventi.

Le principali malattie esotiche; le malattie quarantenarie.

Le principali malattie esantematiche.

Epidemiologia delle principali malattie infettive e parassitarie: modalità di trasmissione, periodo di incubazione, sintomi, profilassi.

Emergenze mediche ipotizzabili a bordo di a/m:

Procedura generale:

a) avvisare il responsabile di bordo;

b) verificare la presenza eventuale di personale qualificato all'intervento.

Alcoolismo, etilismo o altre forme di disturbo da parte di passeggeri: individuazione e controllo.
Forme allergiche: asma bronchiale; allergie da alimenti, da pollini o da altre sostanze.
Parto: assistenza al parto. Documentazione.
Trauma barico: meccanismo (dimostrazione visiva); ruolo di infezioni delle vie respiratorie superiori, manovre per liberare. Azioni da suggerire od intraprendere se non si hanno risultati prima dell'atterraggio.
Bruciature: individuazione se di 1°, 2°, 3° grado. Azione da intraprendere.
Concussione: azione da intraprendere.
Lesioni ossee e/o muscolari degli arti e lesioni delle articolazioni; individuazione; primo soccorso.
Ferite, emorragia; medicazione, primo intervento.
Decesso: constatazione, azione da intraprendere, documentazione.
Diabete mellito: cause ed identificazione della crisi ipoglicemica e del suo trattamento.
Svenimenti: cause, identificazione e trattamento.
Lesioni del globo oculare (corpo estraneo, ustioni, ecc.): distinzione dei casi, trattamento.
Primo soccorso per disturbi gastro-intestinali.
La crisi cardiaca: cause, sintomi, individuazione e primo soccorso.
Valvulopatie: cause, sintomi, individuazione, primo soccorso.
Ipertensione arteriosa: cause, sintomi, individuazione, trattamento.
Iperventilazione: cause, sintomi, individuazione, trattamento.
Epistassi: cause, individuazione e trattamento.
Mal di movimento: cause, individuazione, preparati specifici.
Emorragia: cause, individuazione, interventi.
Dolore: primo intervento.

Corsi di aggiornamento

Sintesi del programma del corso di formazione di ottanta ore per il personale che intende conseguire l'attestato di cui all'art. 3 della legge 2 marzo 1974, n. 72, e relativi aggiornamenti.

NOTA

Nota agli articoli 2, 3, 6, 7 *e* 8:

La legge 2 marzo 1974, n. 72 (*Gazzeta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974), concerne: «*Abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità*».

(4356)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 agosto 1985.

Disposizioni sui campi di portata dei misuratori di volume di gas a pareti deformabili, a pistoni rotanti e a turbina.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, e successive modifiche, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 622;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, modificato con decreto ministeriale 9 settembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 ottobre 1983), recante attuazione delle direttive CEE n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365, concernenti i misuratori di volume di gas;

Visti i vari provvedimenti ministeriali con i quali, in applicazione degli articoli 6 e 7 del precitato regolamento, sono ammessi alla verificazione metrica misuratori di volume di gas;

Considerata la necessità di stabilire, per i misuratori di volume di gas a pareti deformabili, a pistoni rotanti e a turbina, classi di funzionamento identificate da valori normalizzati delle portate massima e minima, in analogia alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 857/82 precitato per i misuratori di gas sottoposti al controllo metrologico CEE;

Considerato che il comitato centrale metrico nella riunione del 28 novembre 1984 ha espresso il parere che a partire dalla data di introduzione di valori normalizzati delle portate massima e minima non siano più tollerati valori diversi;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto si applica ai misuratori di volume di gas a pareti deformabili, a pistoni rotanti e a turbina, di seguito denominati « misuratori ».

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1986, i misuratori a pareti deformabili presentati alla verificazione metrica devono avere le portate massima e minima indicate, in relazione al loro volume ciclico, nella tabella di cui al punto 2 del capitolo II dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, quelli a pistoni rotanti e a turbina la portata massima e una sola delle tre portate minime in corrispondenza previste, riportate nella tabella di cui al punto 2 del capitolo III del predetto allegato.

Art. 3.

1. I misuratori, per i quali il provvedimento di approvazione preveda una portata massima (P_{max}) diversa da quelle fissate, in relazione al tipo, dalla tabella di cui all'art. 2 precedente, sono ammessi alla verificazione, in esenzione di un nuovo specifico provvedimento di approvazione, per la portata massima (Q_{max}) che nella relativa tabella risulta immediatamente inferiore a quella già approvata, e per la portata minima corrispondente nella medesima tabella a quella massima (Q_{max}).

2. Ai misuratori, per i quali lo specifico provvedimento di approvazione preveda più versioni, ciascuna con propria diversa portata massima, la norma di cui al comma precedente si applica per ciascuna delle portate massime previste.

3. Per i misuratori dei tipi a pistoni rotanti e a turbina, la norma relativa alla portata minima è applicabile con riferimento ad uno solo dei tre campi di portata previsti nella tabella di cui al punto 2 del capitolo III dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai misuratori già installati, salvo il caso che siano rimossi dal luogo di installazione e ripresentati alla prescritta verificazione successivamente al 31 dicembre 1985.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili col presente decreto, emanate in applicazione degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche.

Art. 6.

Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

NOTE

Note all'art. 2:

— Il punto 2 del capitolo II dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, è il seguente:

2. Campi e classi di portata.

2.1. I valori ammessi per le portate massime e per i limiti superiori delle portate minime corrispondenti nonché i valori minimi dei volumi ciclici sono indicati nella seguente tabella in relazione alla classe (G) dei contatori:

G	Q_{max} m³/h	Q_{min} m³/h (valore massimo)	V dm³ (valore minimo)
1,6	2,5	0,016	0,7
2,5	4	0,025	1,2
4	6	0,040	2,0
6	10	0,060	3,5
10	16	0,100	6,0
16	25	0,160	10
25	40	0,250	18
40	65	0,400	30
65	100	0,650	55
100	160	1,000	100
160	250	1,600	200
250	400	2,500	400
400	650	4,000	900
650	1.000	6,500	2.000

2.2. Se per un tipo di contatore il valore Q_{min} è inferiore al numero indicato nella tabella riportata al punto II 2.1, il valore numerico di questo Q_{min} deve essere espresso da un numero della colonna 3 di detta tabella o da un suo sottomultiplo decimale.

2.3. I contatori che hanno un volume ciclico inferiore al valore indicato nella tabella riportata al punto II 2.1 possono essere approvati purché il modello dei contatori stessi superi la prova di resistenza indicata a tal fine al punto II 7.2.5.

— Il punto 2 del capitolo III dell'allegato citato alla nota precedente è il seguente:

2. Campi di portata.

2.1. I contatori di volume di gas sono ammessi soltanto con uno dei campi di portata risultanti dalla tabella seguente in funzione della loro classe G:

G	Q_{max} (m³/h)	Campo di portata piccolo	medio	grande
		Q_{min} (m³/h)		
16	25	5	2,5	1,3
25	40	8	4	2
40	65	13	6	3
65	100	20	10	5
100	160	32	16	8
160	250	50	25	13
250	400	80	40	20
400	650	130	65	32
650	1.000	200	100	50
1.000	1.600	320	160	80

(4478)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 maggio 1985, n. **414**.

Modificazione allo statuto della fondazione « Verga », in Catania.

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvata la modificazione all'art. 6 dello statuto della fondazione « Verga », in Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 523.

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1985
Registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 249

DECRETO 29 maggio 1985, n. **415**.

Autorizzazione all'associazione « Italia Nostra », in Roma, ad accettare un legato.

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione « Italia Nostra », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Maria Luisa Costantini ved. Astaldi con testamento olografo 2 febbraio 1969, pubblicato in data 3 gennaio 1983, n. 4401 di repertorio, a rogito dott. Nino Filippo Corrado, notaio in Roma, registrato a Roma in data 6 gennaio 1983 al n. 703.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1985
Registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 250

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memofil, in Tito Scalo (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1983 al 28 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vi - Cap, in Viggiano (Potenza), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memofil di Tito Scalo (Potenza), è prolungata al 28 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Andrisani di Matera, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova filati industriali (gia Filati industriali S.p.a.), Villacidro (Cagliari), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samin - Miniera di Montevecchio (Cagliari), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vi - Cap, in Viggiano (Potenza), è prolungata al 25 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memofil, presso avv. Donato Leonardo Coviello, in Potenza, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Memofil di Tito Scalo (Potenza), è prolungata al 21 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative del Basento, in Pomarico (Matera), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico di Matera, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Andrisani di Matera, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Filati industriali (già Filati industriali S.p.a.), Villacidro (Cagliari), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samin - Miniera di Montevecchio (Cagliari), è prolungata al 15 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dall'impresa Icis impiegati nell'area del comune di Pisticci (Matera), nei lavori di bonifica di Bradano e Metaponto, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984, od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterificio Di-Bi di Pisticci Scalo (Matera).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della Cooperativa Comin S.r.l. di Siracusa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasquale Mormino & Figlio, con sede e stabilimento in Termini Imerese (Palermo), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates, con sede e stabilimento in Catania, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Al-Fa, in Crotone (Catanzaro), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sodinter di Marsano al Tagliamento (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santino e Mario Beraud, con sede legale in Torino, unità operante nel cantiere navale di Monfalcone (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 27 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siles, con sede e stabilimento in Gorizia, è prolungata al 28 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio S. Paolo di Pasiano di Pordenone (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sodinter di Marsano al Tagliamento (Pordenone), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snaidero R., con sede e stabilimento in Majano (Udine), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Punta Olmi di Trieste è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Maestri Carnici dell'Ampezzano di Ampezzo (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, sede legale di Milano e stabilimento di produzione di Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone), è prolungata al 21 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.n.c. S.I.C.A. dei F.lli Salvador di Prata (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alvi di Villesse (Gorizia), fallita il 22 aprile 1982, è prolungata al 21 aprile 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santino e Mario Beraud, con sede legale in Torino, unità operante nel cantiere navale di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado, in liquidazione, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siles, con sede e stabilimento in Gorizia, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delicia di Gorizia, è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Da Frè, con sede e stabilimento in Brugnera (Pordenone), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoraotori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.A. - Società industriale del legno e affini di Gri & C., Valvasone (Pordenone), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della Meta di Padovan Alfio - Azzano Decimo (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 luglio 1984 al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio S. Paolo di Pasiano di Pordenone (Pordenone), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilsociale di Ghirano di Prata (Pordenone), è prolungata al 30 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sodinter di Marsano al Tagliamento (Pordenone), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.A.R.E.E. di Corbellini Glauco di Udine, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. COM di Tavagnacco (Udine), fallita il 26 luglio 1982, è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comello, con sede in Magnano Riviera (Udine) e stabilimenti in Magnano Riviera (Udine) e Tarcento (Udine), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Musig di Manzano (Udine), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pre-Casa di Fiumicello (Udine), è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Torman Selenia, sede e stabilimento in Premariacco (Udine), è prolungata al 9 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Corbellini Plinio dell'Ing. Corbellini Glauco & C. di Udine, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4373)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Lombardia e Calabria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date a fianco riportate, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi clamorosi appresso indicati:

REGIONE PIEMONTE

Decreto ministeriale n. 1494 del 24 luglio 1985

Cuneo: gelate del 29 aprile 1985 nel territorio dei comuni di Alba, Baldissero d'Alba, Barge, Castagnito, Castiglione Falletto, Castino, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Fossano, Guarene, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Piobesi d'Alba, S. Stefano Belbo, Scannafigi, Sommariva Perno e Vezza d'Alba.

Torino: gelate dei giorni 28, 29 e 30 aprile 1985 nel territorio dei comuni di Cossano C.se e Maglione.

REGIONE LOMBARDIA

Decreto ministeriale n. 1495 del 24 luglio 1985

Pavia: piogge torrenziali dei mesi di gennaio, aprile e maggio 1985 nel territorio dei comuni di Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Rivanazzano, Zenevredo, Canevino, Volpara, Broni, Casteggio, Cigognola, Golferenzo, Brallo di Pergola, Menconico, S. Margherita Staffora, Varzi, Bagnaria, Ponte Nizza, Cecima, Val di Nizza, Montesegale, Rocca Susuella, Fortunago, Valverde, Romagnese, Zavattarello, Godiasco, Ruino, Montalto Pavese, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla, S. Giulietta, Mornico Losana, Torricella Verzate, Redavalle, Stradella, Rocca de Giorgi, Pietra de Giorgi, Lirio, S. Maria della Versa, Montecalvo Versiggia, Canneto Pavese, Montescano, Montù Baccaria, Castana, Corvino S. Quirico, Calvignano, Rovescala, Bosnasco, S. Damiano al Colle.

REGIONE CALABRIA

Decreto ministeriale n. 1496 del 24 luglio 1985

Catanzaro: grandinate del periodo 4-12 gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Maida, S. Pietro a Maida, Curinga, Francavilla A., Filadelfia, Lamezia Terme, Montepaone, Pizzo, Maierato, Dinami, Francica, Limbadi, Mileto, S. Calogero, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Zaccanopoli, Tropea, Drapia, Ricadi, Ioppolo, Nicotera.

REGIONE PIEMONTE

Decreto ministeriale n. 1497 del 24 luglio 1985

Alessandria: piogge continue e abbondanti del mese di febbraio e marzo 1985 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Avolasca, Berzano di Tortona, Bistagno, Capriata d'Orba, Casasco, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Garbagna, Lerma, Lù Monferrato, Monleale, Montemarzino, Morbello, Ovada, Paderna, Pozzol Groppo, Prasco, Quargnento, Sarezzano, Stazzano, Brignano Frascata, Castelletto d'Erro, Melazzo, Morsasco, Ponzone, Rivalta Bormida, Strevi, Tassarolo.

Asti: piogge continue e abbondanti del mese di febbraio e marzo 1985 nel territorio dei comuni di Antignano, Asti, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Castel Boglione, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Castiglione d'Asti, Fontanile, Loazzolo, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocchetta Palafea, Roccaverano, Vesime, Cisterna d'Asti, Moransengo, Serole, Sessame.

Cuneo: piogge continue e abbondanti del mese di febbraio e marzo 1985 nel territorio dei comuni di Neive, Benevello, Castiglione Falletto, Cossano Belbo, Farigliano, Pezzolo Valle Uzzone, Priero, Roascio, S. Stefano Belbo, Vicoforte Mondovì, Monastero Vasco.

Novara: piogge continue e abbondanti del mese di febbraio e marzo 1985 nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Casalino, Casalbeltrame, Cerano, Granozzo, Novara, S. Pietro Mosezzo, Sozzago, Vespolate, limitatamente alle opere di bonifica.

REGIONE LOMBARDIA

Decreto ministeriale n. 1498 del 24 luglio 1985

Milano: temporali grandinigeni del 6, 7 e 8 giugno 1985 nel territorio dei comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Borgo San Giovanni, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Massalengo, Montanaso Lombardo, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, S. Martino in Strada, Tavazzano, Cesate, Cambiago, Cavenago Brianza, Ornago, Roncello, Basiano, Masate, Bussero, Cernusco, Pessano con Bernago, Gorgonzola, Magnago, Legnano, San Vittore Olona, Canegrate e Cerro Maggiore.

Pavia: gelate e brinate del 28 e 29 aprile 1985 nel territorio dei comuni di Stradella, Portalbera, S. Cipriano, Bosnasco, S. Damiano al Colle, Montù Beccaria, Zenevredo, Rovescala, Canneto Pavese, Montescano, Castana, S. Maria della Versa, Golferenzo, Volpara, Canevino, Montecalvo Versiggia, Broni, Cigognola, Lirio, Pietra dè Giorgi, Rocca dè Giorgi, Ruino, Zavattarello, Valverde, Romagnese, Mornico Losanna, Santa Giulietta, Redavalle, Torricella Verzate, Corvino S. Quirico, Oliva Gessi, Casteggio, Montalto Pavese, Calvignano, Borgoratto M., Borgo Priolo, Montebello B., Montesegale, Torrazza Coste, Rocca Susella, Godiasco, Ponte Nizza, Fortunago, Cecima, Val di Nizza, Bagnaria e Varzi.

Sondrio:

gelate del 28 e 29 aprile 1985 nel territorio dei comuni di Villa di Tirano, Bianzone e Teglio;

grandinate del 3 e 4 giugno 1985 nel territorio dei comuni di Lovero, Sernio, Tirano e Castello dell'Acqua.

Le regioni Piemonte, Lombardia e Calabria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4486)

Elenco delle domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Ciba Geigy Argentina SAIC Y F - Buenos Aires (Argentina)	*Girasole* Stella G
Olter sementi S.n.c. - Asti	*Pomodoro* Riviera
Sementi Zorzi S.n.c. - Padova	*Cicoria* Rossa del Sile
Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università - Napoli	*Lupino dolce* Multitalia
D. J. Van der Have - Kapelle (Olanda)	*Barbabietola da zucchero* Megauta
Farmcarft Seed Company - Oxford Indiana (USA)	*Soia* Chico
Quintilio Catena - Falconara Marittima (Ancona)	*Festuca arundinacea* Vera
Soc. Produttori Sementi - Bologna	*Frumento tenero* Pegaso Orione Valgardena Valgardena 100
Consorzio provinciale per la valorizzazione delle produzioni agricole « Mario Neri » - Imola	*Triticale* Trim
	Frumento tenero Sellustr
Koipesol S.a. - Sevilla (Spagna)	*Colza* Lucia Carmen
Andrè Blondeau - Borsèe Nord (Francia)	*Orzo polistico* Derbi Elan Olympia
Sisforaggera S.p.a. - Bologna	*Triticale* Trica Boccale
Rustica semences - Mondoville Blagnac (Francia)	*Orzo polistico* Dahlia
	Frumento tenero Ecrin
Agriobtentions S.a. - Trappes (Francia)	*Pisello da foraggio* Frisson Frijaune
D.J. Ackermann e Co. Saatzucht - Irlbach (R.F.T.)	*Orzo distico* Tamara
Florimond Desprez - Templeuve (Francia)	*Orzo distico* Panda

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Ramon Bataille Vernis S.a. - Barcellona (Spagna)	*Frumento duro* Vitron
E.N.E.A. - Roma	*Triticale* Rigel
	Frumento duro Icaro, Dedalo
	Frumento tenero Spinnak, Randa, Fiocco
Sementi Miatello - S. Martino di Lupari (Padova)	*Frumento tenero* Lonja, Valente, Pitoma
Semundo B.V. - Ulrum (Olanda)	*Orzo polistico* Masto, Tapir
Societèe Europeenne de semences - Bruxelles (Belgio)	*Orzo polistico* Isa
Slovosivo - Bratislavia (Cecoslovacchia)	*Frumento tenero* Iris, Butin
Società produttori sementi Verona S.r.l. - Colognola ai Colli (Verona)	*Frumento tenero* Verones
I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)	*Colza* Medea, Romea
W. Weibull AB Weibulsholm Plant Breeding Insitute Lanskrona (Svezia)	*Colza* Olivia, Activ
Semundo Saatzucht GmbH - Amburgo (R.F.T.).	*Colza* Rita, Belinda, Korina, Silvia, Santana
Serasem - Società di ricerca e selezione vegetale - Perenchies (Francia)	*Orzo polistico* Express, Sentine
	Orzo distico Grindor, Podium, Baraka
	Frumento tenero Promentin
	Colza Bienvenu
A.I.C.A. - Alleanza italiana cooperative agricole - Bologna	*Frumento tenero* Santer, Sillar
Eusemen S.r.l. - San Giorgio del Sannio (Benevento)	*Triticale* Scudo
	Trifoglio alessandrino Laura
Svalof AB - Svalof (Svezia)	*Colza* Global
Coseme S.p.a. - Foggia	*Frumento duro* Martino
Federazione italiana consorzi agrari - Roma	*Frumento tenero* Tiber
Consemalmo S.c.r.l. - Bari	*Frumento duro* Daunia
Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie - Università di Bari	*Frumento duro* Salapia
Dott. Quagliotti Franco - Arezzo	*Frumento tenero* Nearco
Belloy Obtention - Estrècs Saint Denis (Francia)	*Frumento tenero* Senna
	Orzo polistico Leon

(4419)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica relativo al decreto ministeriale 25 luglio 1985 riguardante l'autorizzazione al rilascio di ricevute provvisorie in luogo dei buoni ordinari del Tesoro che possono essere presentate al rimborso. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 188 del 10 agosto 1985).

In calce al decreto citato in epigrafe sono aggiunte le seguenti parole:

« *Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *agosto* 1985, *registro n.* 26 *Tesoro, foglio n.* 382 ».

(4512)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Bando di gara per la vendita a mezzo aste pubbliche di formaggio Pecorino Romano detenuto dall'AIMA in pubblico ammasso.

Ai sensi della delibera del consiglio di amministrazione dell'AIMA del 2 luglio 1985 sono indette pubbliche gare per la vendita, in base ad offerte di acquisto, di partite di formaggio Pecorino Romano di produzione 1983 detenute dall'AIMA in pubblico ammasso, con destinazione per:

fusione;

esportazione verso Paesi non abituali consumatori (Est-Europeo, Africa, America centro-meridionale).

I - PRODOTTO MESSO IN VENDITA.

1) L'AIMA comunicherà di volta in volta l'elenco dei magazzini ove è giacente il prodotto posto in vendita precisando le rispettive quantità, il numero di individuazione delle singole partite, il numero d'ordine nell'elenco e la data della gara stessa.

Con le suddette comunicazioni, effettuate dal direttore generale dell'AIMA, verranno anche stabiliti i prezzi minimi di aggiudicazione e l'importo della cauzione di gara.

Gli interessati all'acquisto potranno esaminare presso i magazzini di deposito le partite poste in vendita nei dodici giorni intercorrenti tra la comunicazione d'asta ed il giorno fissato per l'espletamento della gara.

2) Si precisa che il prodotto messo in vendita, al momento dell'acquisto all'intervento da parte dell'AIMA, era costituito per almeno il 40% di 1ª e 2ª Export e per il restante 60% di 1ª e 2ª Italia.

II - OFFERTE DI ACQUISTO E CAUZIONE.

1) Possono presentare offerta tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto. Non è ammessa offerta singola per più partite.

L'offerta, formulata esclusivamente in lingua italiana, per poter essere presa in considerazione deve pervenire all'AIMA - Ufficio vendite formaggio Pecorino Romano - Servizio V - Ufficio III - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro il termine delle ore 11 del giorno in cui è stato dato avviso che avrà luogo la gara, mediante presentazione in busta chiusa, consegnata personalmente o trasmessa a mezzo lettera raccomandata.

L'offerta presentata di persona o per raccomandata va inoltrata in busta chiusa recante all'esterno l'indicazione della denominazione o ragione sociale e sede dell'offerente, nonché la dicitura « offerta per l'acquisto di formaggio Pecorino Romano - Partita n. . . (q.li . .) e numero d'ordine nello elenco . . ». Tale busta dovrà essere inserita entro una seconda busta che, parimenti chiusa, rechi all'esterno la seguente dicitura « AIMA - Ufficio vendite formaggio Pecorino Romano - Via Palestro, 81 - 00185 Roma - Offerta per l'acquisto della partita n. . . (q.li . .) di Pecorino Romano ».

Le offerte presentate di persona sono consegnate all'AIMA contro ricevuta.

2) L'offerta, per essere valida, deve riguardare una partita intera di formaggio posto in gara ed essere conforme al modello allegato al presente bando di gara (vedi allegato 1).

In particolare, deve:

a) essere indirizzata al Presidente dell'AIMA e redatta in due copie originali su carta da bollo ed in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'offerente, nonché il numero di codice fiscale. Se l'offerente è persona giuridica, debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

c) contenere l'indicazione della partita che si intende acquistare — con specificazione del peso in q.li, del numero di individuazione, del numero d'ordine nell'elenco e del magazzino di deposito — nonché l'indicazione del prezzo offerto che si intende riferito al peso effettivo della partita in uscita dal magazzino per quintale di prodotto netto (imposte e tasse escluse), per merce resa franco posto di carico del magazzino di deposito;

d) contenere la dichiarazione che l'offerente rinuncia a qualsiasi reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del prodotto attribuitogli;

e) contenere gli impegni in appresso specificati a seconda della destinazione del prodotto;

f) non contenere cancellature né condizioni aggiuntive o riserve di sorta sullè clausole di vendita;

g) essere corredata di fidejussione bancaria o assicurativa a favore dell'AIMA, dell'importo a quintale che verrà indicato nelle comunicazioni d'asta di cui al titolo I, punto 1), quale cauzione a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'offerta e dell'aggiudicazione della medesima. Tale fidejussione (conforme al modello allegato 2), rilasciata da primaria banca italiana o società di assicurazione all'uopo autorizzata, dovrà essere valida ed operante per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed essere rinnovabile a richiesta scritta dell'AIMA di mese in mese;

h) contenere l'indicazione dello stabilimento dove verrà effettuata la fusione del formaggio o la precisazione del paese/i verso il quale/i sarà diretta l'esportazione del prodotto.

3) Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare.

4) L'offerta non è revocabile pena l'acquisizione della cauzione e vincola comunque l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'AIMA.

5) Il fatto di presentare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando e degli avvisi particolari d'asta comporta l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazione, a tutte le clausole e condizioni contenute negli atti succitati.

III - IMPEGNI.

Al fine di assicurare la corretta destinazione del prodotto gli impegni che l'offerente deve assumere (capo II, punto 2), lettera *e)* sono i seguenti:

a) fusione - Impegno ad effettuare la fusione del formaggio Pecorino Romano in Italia sotto controllo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o organismo equivalente competente per territorio al quale deve essere comunicato il calendario di lavorazione.

A garanzia del corretto adempimento del predetto impegno, all'atto del ritiro del formaggio deve essere presentata una cauzione di trasformazione (allegato 3) per l'importo pari alla differenza tra il prezzo di L. 800.000/q. e quello di aggiudicazione;

b) esportazione - Impegno a costituire idonea cauzione per l'esportazione (allegato 4) secondo le modalità già descritte e per l'importo precisato al punto *a)*.

IV - CONSTATAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE.

1) Alla scadenza del termine delle ore 11 del giorno in cui avrà luogo la gara, si procederà presso la sede dell'AIMA, in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di commissione appositamente nominata.

La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per ogni partita.

A parità di prezzo offerto per la stessa partita, l'ordine di graduatoria è stabilito per sorteggio.

La commissione rimette sollecitamente gli atti al direttore generale dell'AIMA con le proposte che ritiene eventualmente di fare.

2) Sulla base della graduatoria delle offerte e tenuto conto dei prezzi minimi di aggiudicazione, che saranno resi noti negli avvisi di gara, il direttore generale dell'AIMA, salvo ratifica del consiglio di amministrazione, ha facoltà di accettare le risultanze della gara o di annullarla limitatamente a singole partite.

3) Nei confronti di ciascun vincitore d'asta, la vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a firma del direttore generale dell'AIMA, che la sua offerta è accettata.

4) I diritti e gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalla partecipazione all'asta non sono cedibili.

V - PAGAMENTO DEL PREZZO E RITIRO DEL PRODOTTO.

1) L'aggiudicatario deve ritirare il prodotto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione-AIMA di avvenuta aggiudicazione della partita, previo pagamento del prezzo dovuto al rispettivo consorzio di tutela assuntore.

2) Il pagamento deve essere effettuato contestualmente allo accertamento in contraddittorio con il rappresentante del consorzio di tutela assuntore, del peso effettivo della partita aggiudicata, al massimo venti giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell'attribuzione e prima delle operazioni di presa in consegna, secondo le istruzioni precisate dall'AIMA nella lettera di accettazione dell'offerta.

VI - SVINCOLO O INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DI GARA.

1) La cauzione di gara viene tempestivamente svincolata nei casi in cui l'offerta sia dichiarata non valida oppure respinta.

2) In caso di accettazione dell'offerta, la cauzione è svincolata dopo che da parte dell'acquirente siano stati completati, nel prescritto termine, il pagamento del prezzo dovuto, il ritiro della quantità del prodotto acquistato e la costituzione di cauzione per la trasformazione o per la esportazione, a seconda dei casi.

3) Salvo casi comprovati di forza maggiore, la cauzione viene incamerata dall'AIMA, a titolo di penale, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, qualora:

a) l'offerta venga ritirata dal proponente prima che riceva la comunicazione da parte dell'AIMA sul risultato dell'asta;

b) l'aggiudicatario non effettui il ritiro della merce ed il pagamento del prezzo nel termine stabilito: in tal caso l'AIMA considera il contratto risolto di diritto;

c) l'aggiudicatario non abbia costituito nei termini prescritti la cauzione di trasformazione o di esportazione.

VII - SVINCOLO ED INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DI TRASFORMAZIONE.

1) La cauzione di trasformazione viene tempestivamente svincolata non appena l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro organismo equivalente competente per territorio, abbia comunicato l'avvenuta fusione del formaggio.

2) Salvo casi comprovati di forza maggiore, la cauzione viene incamerata dall'AIMA a titolo di penale, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'impegno di trasformare tutto il quantitativo acquistato.

VIII - SVINCOLO ED INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DI ESPORTAZIONE.

1) La cauzione viene tempestivamente svincolata non appena acquisita la prova di avvenuta esportazione.

2) Salvo casi comprovati di forza maggiore, la cauzione viene incamerata dall'AIMA a titolo di penale, senza particolari formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'impegno di esportare tutto il quantitativo di prodotto acquistato nel Paese/i precedentemente dichiarato nell'offerta.

Roma, addì 5 agosto 1985

Il Ministro Presidente: PANDOLFI

ALLEGATO 1

Schema di offerta
(due copie originali su carta in bollo)

Al Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Oggetto: *Offerta di acquisto di formaggio Pecorino Romano partita n. . . (q.li . .).*

Il sottoscritto . . (nome e cognome) nella qualità di legale rappresentante della ditta . (indicare la denominazione o la ragione sociale nonché la sede della ditta) codice fiscale n. avente sede in via dichiara di concorrere con la presente offerta, in relazione al disciplinare di gara AIMA del 5 agosto 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1985) ed all'avviso d'asta n. . del . . per l'acquisto di:

q.li . . di formaggio Pecorino Romano in deposito presso il magazzino di . . partita n. . . numero d'ordine nell'elenco . .

Per l'acquisto offre il prezzo di lire . per ogni quintale di prodotto effettivo ritirato (IVA esclusa).

Il sottoscritto si impegna a rinunciare a qualsiasi reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del prodotto attribuitogli.

La presente offerta si intende presentata a tutte le condizioni e modalità stabilite con il bando di gara e con l'avviso d'asta n. . . del . . che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna riserva.

Si unisce, a titolo di cauzione, l'atto originale di fidejussione della . . per importo di lire

Data,

(firma e timbro dell'offerente)

ALLEGATO 2

Modello di fidejussione di gara
(rilasciata da banca primaria
o da società di assicurazione autorizzata)

Data, ...

Banca/Società di assicurazione . . . .

Fidejussione n. . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Premesso che con domanda del . . . . . la ditta . . . . . con sede in . . . . . . ha presentato offerta all'AIMA, per l'acquisto alle condizioni di vendita stabilite con bando di gara del 5 agosto 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1985) e con avviso d'asta n. . . . . del . . . . . per la partita di formaggio . . . . . di produzione 1983 contraddistinta dal n. . . dei peso di quintali . . . . (peso all'inizio dell'ammasso) e depositata nel magazzino . . . . .;

che per il concorso all'asta la ditta predetta deve prestare cauzione, ai sensi del titolo II, punto 2, del bando di gara e nell'importo unitario di cui all'avviso d'asta n. . . . . . del . . . . ., mediante fidejussione a favore dell'AIMA dell'importo di lire . . . . per ogni quintale di prodotto indicato in offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi inerenti all'offerta.

La sottoscritta . . . . ., e per essa i suoi legali rappresentanti firmatari, signori . . . . . nella loro qualità di . . . . dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti alla suindicata ditta dalla presentazione ed accettazione dell'offerta, sino alla concorrenza di lire . . . . (lire, in lettere . . . .) quale importo corrispondente alla cauzione in lire . . . . per ogni quintale di formaggio cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la . . . . . sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'AIMA, su semplice richiesta scritta dell'AIMA stessa e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta offerente, la somma di lire . . . . . . ai sensi dei titoli VI, VII, VIII del bando di gara.

La presente fidejussione si intende valida ed operante fino al . . . . . ma sarà rinnovabile di mese in mese su semplice richiesta scritta dell'AIMA.

ALLEGATO 3

Modello di fidejussione di trasformazione
(rilasciata da banca primaria
o da società di assicurazione autorizzata)

Data, .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Fidejussione n. . . .

Premesso che:

la ditta . . . . . . a seguito di conseguita aggiudicazione — come da lettera n. . . del . . . . . . — nell'asta del giorno . . . . . . indetta ai sensi del bando di gara del 5 agosto 1985 per l'acquisto di q.li . . . di formaggio Pecorino Romano (detenuto dall'AIMA in ammasso pubblico), che la ditta stessa si è impegnata a trasformare presso lo stabilimento di . . . . . . sotto il controllo dell'ispettorato provinciale di . . . .;

fra gli adempimenti dell'aggiudicatario derivanti dall'aggiudicazione, rientra l'obbligo (per l'aggiudicatario medesimo) di costituire presso l'AIMA la cauzione di trasformazione prevista dal titolo III, lettera *a*), del bando di gara a garanzia del compimento delle operazioni di trasformazione del suindicato quantitativo di formaggio Pecorino Romano, entro i termini prescritti ed indicati nella lettera di aggiudicazione;

la suddetta cauzione di trasformazione è stata fissata dell'AIMA in L. . . . per quintale di formaggio da trasformare e deve essere costituita mediante fidejussione.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta . . . . e per essa il suo legale rappresentante . . . . . . nato a . . . . . il . . . . ., dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA del pagamento della somma dovuta all'AIMA stessa dalla menzionata ditta . . . . . nel caso che non sia avvenuta la trasformazione entro i termini prescritti nella lettera di aggiudicazione fino alla concorrenza massima di L. . . . .

La prova dell'avvenuta trasformazione sarà fornita dal citato ispettorato provinciale dell'agricoltura

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la sottoscritta rimane, quindi, obbligata a pagare all'AIMA, a semplice richiesta scritta dell'AIMA stessa e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta . . e comunque nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultima, la somma che sarà richiesta a valere sulla presente fidejussione fino alla concorrenza massima di L. (lire . .) per la quantità di formaggio Pecorino Romano, per la quale non pervenga all'AIMA la prescritta prova dell'eseguita trasformazione.

In fede.

Data, .

ALLEGATO 4

Modello di fidejussione di esportazione
(rilasciata da banca primaria o da
società di assicurazione autorizzata)

Data, .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro, 81
00185 ROMA

Fidejussione n. .

Premesso che:

la ditta . . a seguito di conseguita aggiudicazione — come da lettera n. . . del . — nell'asta del giorno . . indetta ai sensi del bando di gara del 5 agosto 1985 per l'aquisto di q.li . . di formaggio Pecorino Romano (detenuto dall'AIMA in ammasso pubblico), che la ditta stessa si è impegnata ad esportare nel seguente Paese: .,

fra gli adempimenti dell'aggiudicatario derivanti dall'aggiudicazione, rientra l'obbligo (per l'aggiudicatario medesimo) di costituire presso l'AIMA, la cauzione di trasformazione prevista dal titolo III, lettera *b*), del bando di gara a garanzia del compimento delle operazioni di esportazione del suindicato quantitativo di formaggio Pecorino Romano secondo le prescrizioni contenute nella lettera di aggiudicazione;

la suddetta cauzione di esportazione è stata fissata in L. . . per quintale di formaggio da espropriare e deve essere costituita mediante fidejussione.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta . . e per essa il suo legale rappresentante . . nato a . il . ., dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA del pagamento della somma dovuta all'AIMA stessa dalla menzionata ditta . . nel caso che non sia avvenuta l'esportazione in . . di tutto il quantitativo di formaggio Pecorino Romano acquistato dalla menzionata ditta ., secondo le modalità contenute nella lettera di aggiudicazione, fino alla concorrenza massima di lire .

La presente fidejussione si intende valida ed operante fino a dimostrazione dalla ditta interessata mediante consegna all'AIMA della prova di avvenuta esportazione di tutto il quantitativo di formaggio.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la sottoscritta rimane, quindi, obbligata a pagare all'AIMA, a semplice richiesta scritta dell'AIMA stessa e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa esecuzione della ditta . . e comunque nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultima la somma che sarà richiesta a valere sulla presente fidejussione fino alla concorrenza massima di L. . . (lire . .) per la quantità di formaggio Pecorino Romano per la quale non pervenga all'AIMA la prescritta prova dell'eseguita esportazione in .

In fede.

Data, .

(4467)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di *non determinare difficoltà di reperimento dei* farmaci sul mercato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari all'8% mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.100: h;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento *delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi* dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione « CIP n. 53/1984 » da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A*).

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A, B, C* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

ALLEGATO *C3/N.R.*

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Eueran - Farnex		
im 10 f 2 ml 20 mg	25332/014	11.545
30 cps 20 mg	25332/026	18.280
50 cps 20 mg	25332/038	29.235
Gastrofrenal - Isf		
20 cps 100 mg	24859/011	30.630
Kamicin - Ism		
im if 100 mg 1 ml	25556/010	2.825
im if 200 mg 2 ml	25556/022	4.100
im if 300 mg 3 ml	25556/034	5.455
Lipomil - Milanfarma		
30 cpr 250 mg	25611/017	5.625
50 cpr 250 mg	25611/029	8.240
Moxatres - Radiumfarma		
im 1 fl 500 mg + 1 f solv 2 ml	25437/017	9.900
im 1 fl 1 g + 1 f solv 3 ml	25437/029	18.215
im 1 fl 2 g + 1 f solv 10 ml	25437/031	33.105
iv 1 fl 2 g + 2 f solv 10 ml	25437/043	33.155
Normix - Alfa Farmac.		
bb 12 cpr 100 mg	25300/017	14.635
12 cpr 200 mg	25300/029	26.800
os grat gtt 5% 20 ml	25300/031	12.155
os grat sosp 2% 60 ml	25300/043	14.410
Serolan pertosse - Serono		
im 1 fl 320 mg 2 ml	25486/010	11.670
Sicortex - Sifarma		
'100' im 6 f liof + 6 f 2 ml	25601/016	6.765
'200' im 6 f liof + 6 f 2 ml	25601/028	9.650
'400' im 6 f liof + 6 f 2 ml	25601/030	16.130
Spasmopriv - Lusofarmaco		
30 cps 100 mg	25323/015	6.590
Sygen - Fidia		
iniett 1 fl 100 mg 5 ml	25210/016	66.910
iniett 5 f 10 mg 2 ml	25210/028	36.075
iniett 5 f 20 mg 2 ml	25210/030	68.695
Uromitexan - Schering		
iv 15 f 2 ml	25312/012	14.915
iv 15 f 4 ml	25312/024	25.055

ALLEGATO *C*-3/MOD

	Numero di registrazione	Prezzo
CATEGORIE		
Idropan B - Lisapharma		
im 10 f liof + 10 f solv	9001/025	5.395
os 10 fl 10 ml	9001/037	5.405
Superthiol - Crinos		
ad os grat 30 buste	23805/029	9.415
Viarex - Essex		
nasale aeros 1 fl 20 g	24789/024	7.500
SERIE		
Endoneutralio - Crosara		
os grat 20 bust 10 g	6123/069	4.100
Gabbroral - Farm. Erba		
12 cpr 500 mg	14015/046	6.905
Gentalyn - Essex		
iniett 1 f 1,5 ml 120 mg	20891/089	4.360
Superthiol - Crinos		
bb os grat 30 buste	23805/031	5.695
MODIFICHE COMPOSIZIONE		
Aterociar - Mediolanum		
10 f liof + 10 f 2 ml	22891/028	11.850
Gevral - Cyanamid		
15 cps	6254/027	2.260
Midon - Hoechst sud		
20 cpr 0,1 g	25558/014	1.645
10 cpr 0,3 g	25558/026	1.415
20 cpr 0,3 g	25558/038	1.860
Perclar - Neopharmed		
50 cps 24 mg	24760/062	47.470
'12' 50 cps	24760/050	25.240
Prisma - Mediolanum		
50 cps 24 mg	23653/052	47.470
'12' 30 cps	23653/049	15.805
MODIFICHE COMPOSIZIONE E CONFEZIONE		
Aquafor - Farmades		
30 cpr 20 mg	23752/025	5.630
Protidepar - Zilliken		
ad 6 f + 6 f	14479/012	3.190
bb 6 f + 6 f	14479/024	3.060
NUOVE CONFEZIONI		
Cortical - Caber		
'200' im iv 10 f 1 ml	17242/037	11.325

(4464)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LIGURIA

›rso riservato a posti di aiuto corresponsabile ospe- ero in applicazione degli articoli 17 e 68 del decreto Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dell'art. 32 a legge regionale n. 33/1983 presso l'unità sanitaria ıle n. 5.

ındetto concorso riservato, per titoli ed esami, presso . sanitaria locale n. 5, ai seguenti posti di aiuto corre- ıbile ospedaliero:

ırea funzionale di medicina: sedici posti;
ırea funzionale di chirurgia: quindici posti.

termine per la presentazione delle domande, redatte su legale indirizzata al presidente della U.S.L. n. 5 e corre- lei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quaranta- ·simo giorno dalla data di pubblicazione del presente av- ıella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

r ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del- ı.L., presidio ospedaliero di Pietra Ligure.

›rsi a posti di personale dei ruoli amministrativo, rio e tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 16

ıno indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso ı sanitaria locale n. 16, a:

quattro posti di collaboratore amministrativo;
quattordici posti di coadiutore amministrativo;
ventiquattro posti di operatore professionale prima cate- - infermiere professionale;
sette posti di operatore professionale prima categoria - o di laboratorio;
cinque posti di operatore professionale prima categoria - o di radiologia;
sette posti di agente tecnico.

termine per la presentazione delle domande, redatte su legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore [quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pub- ıone del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della ıblica.

'r ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio gestione, zione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova

REGIONE LOMBARDIA

›rsi a posti di personale dei ruoli sanitario e tecnico presso l'unità socio-sanitaria locale n. 8

›no indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso ı socio-sanitaria locale n. 8, a:

'uolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero dell'area funzionale di ·gia resosi vacante nella unità operativa di ostetricia e ›logia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'area ›nale di medicina di cui:

un posto resosi vacante nella unità operativa di dermo- ›atia;

un posto resosi vacante nella unità operativa di malattie ıve;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'area fun- e di chirurgia resosi vacante nella unità operativa di oto- ringoiatria;

due posti di assistente medico dell'area funzionale di me- ı di cui:

un posto resosi vacante nella unità operativa di neuro- ed assegnato al dipartimento di medicina sociale per il ɔ operativo tossicodipendenze (a rapporto di lavoro a › pieno);

un posto resosi vacante nella unità operativa di psi- ·ıa;

tre posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia di cui:

due posti resisi vacanti nella unità operativa di ortopedia e traumatologia;

un posto resosi vacante nella unità operativa di otorinolaringoiatria;

quattro posti di ostetrica - operatore professionale di prima categoria, collaboratore;

un posto di vigilatrice d'infanzia - operatore professionale di prima categoria, collaboratore;

quattro posti di tecnico sanitario di radiologia medica - operatore professionale di prima categoria, collaboratore;

tre posti di terapista della riabilitazione - operatore professionale di prima categoria, collaboratore;

un posto di logopedista - operatore professionale di prima categoria, collaboratore.

Ruolo tecnico:

un posto di operatore tecnico coordinatore assegnato alla cucina centrale;

un posto di operatore tecnico coordinatore per i servizi di lavanderia, guardaroba, magazzino generale e magazzino stampati.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali della U.S.L. in Busto Arsizio (Varese).

(4475)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di dirigente sanitario di medicina del lavoro (a tempo pieno);

un posto di dirigente sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria (a tempo definito);

due posti di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di psicologo collaboratore;

due posti di operatore professionale coordinatore/infermiere professionale;

ventidue posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

un posto di operatore professionale collaboratore - perito chimico;

un posto di operatore professionale collaboratore - perito agrario;

un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista;

quattro posti di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;

un posto di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista;

tre posti di operatore tecnico coordinatore di cucina;

tre posti di operatore tecnico di cucina;

tre posti di operatore tecnico di lavanderia e guardaroba;

quattro posti di agente tecnico;

quattro posti di ausiliario socio-sanitario;

due posti di collaboratore coordinatore di area giuridico-amministrativa;

cinque posti di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa;

tre posti di assistente amministrativo di area amministrativa;

un posto di assistente amministrativo di area contabile;

tre posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - Ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(4527)

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 27

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta bollata e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

(4522)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 192 del 16 agosto 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda municipale del gas di Palermo: Bando di concorso per il posto di coadiutore dirigente amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 3

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851940) **L. 500**